

DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014
141/2014/R/IDR

APPROVAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEI CONGUAGLI NELL'AMBITO DEL METODO TARIFFARIO MTI, DELLE TARIFFE E DEL CORRELATO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PROPOSTI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 marzo 2014

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12) ed, in particolare, l'articolo 34;
- la sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2014 n. 319;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento

per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/94 e al d.lgs. n. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico" (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante "Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante "Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario" (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013 "Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina" (di seguito documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la determina del 4 novembre 2013 n. 2/2013 DSID, recante le disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della

deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR (di seguito: determina 2/13 DSID);

- le comunicazioni trasmesse dall'Ente d'Ambito dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma e quelle del gestore Acea Ato 2 S.p.A. ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 271/2013/R/IDR, nonché l'istanza presentata dal citato gestore ai sensi del comma 9.2 della deliberazione 643/2013/R/IDR e le relative comunicazioni tra Ente d'Ambito e gestore.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)";
- l'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di

seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;

- con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- l'Autorità, a seguito delle proposte e dei calcoli tariffari ricevuti e alla luce della necessità emersa di specifici approfondimenti istruttori, indispensabili all'approvazione delle tariffe predisposte, con deliberazione 271/2013/R/IDR ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) a richiedere tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle singole tariffe;
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità ha inoltre prefigurato la possibilità di prevedere ulteriori strumenti e schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito in funzione degli obiettivi dai medesimi prefissati;
- in aggiunta, con deliberazione 459/2013/R/IDR, al fine di favorire ed accelerare gli investimenti nelle infrastrutture più urgenti per il territorio, l'Autorità ha introdotto alcune integrazioni al metodo tariffario transitorio per i servizi idrici per gli anni 2012 e 2013, attribuendo ulteriori facoltà agli Enti d'Ambito, da esercitare qualora ricorrano determinate condizioni e in coerenza con gli obiettivi specifici che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali;
- infine, con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dall'ulteriore documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con l'art. 9, di tale deliberazione sono state altresì introdotte alcune disposizioni di chiusura per le tariffe relative al periodo 2012-2013 non predisposte o non approvate alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione (27 dicembre 2013), prevedendo anche una specifica procedura, caratterizzata da una più precisa ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti;
- in particolare, con il comma 9.2, della citata deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha previsto che, nei casi di inadempienza di Enti d'Ambito o altri soggetti competenti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013, il gestore potesse presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione 643/2013/R/IDR, istanza di aggiornamento

tariffario al soggetto competente medesimo e che, qualora quest'ultimo non ottemperasse nei termini previsti, l'istanza del gestore fosse da intendersi accolta dallo stesso soggetto competente;

- da ultimo, con il comma 9.3, della citata deliberazione 643/2013/R/IDR, si è previsto che le partite tariffarie risultanti dall'approvazione delle tariffe relative alle annualità 2012 e 2013, se perfezionate ad esercizio 2013 ormai concluso, sono trattate come conguagli secondo le modalità dettagliate nel MTI.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6, della deliberazione 585/2012/R/IDR, prevede, al comma 6.1, che la tariffa sia predisposta dagli Enti d'Ambito, o dai soggetti all'uopo competenti, con procedura partecipata dal gestore interessato;
- il medesimo comma prevede che gli Enti d'Ambito preposti siano tenuti a verificare la validità delle informazioni ricevute e che, se necessario, le rettifichino, le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il comma 6.4, del medesimo articolo prevede inoltre che la comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d'Ambito, come esplicitato nel piano economico-finanziario, sia effettuata inviando all'Autorità:
 - a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;
 - b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
 - c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, come eventualmente rettificata;
 - d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate;
- il comma 6.6, del medesimo articolo prevede infine che, a seguito della determinazione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- con deliberazione 73/2013/R/IDR, nell'ambito della definizione di linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario dei piani d'ambito, sono state precisate le modalità di trasmissione all'Autorità dei piani economico-finanziari aggiornati e i contenuti minimi della documentazione da inviare unitamente all'istanza di verifica (articolo 2.3):
 - a) i prospetti di piano tariffario e rendiconto finanziario conformi agli schemi forniti dall'Autorità;
 - b) una relazione che illustri le modalità di aggiornamento del PEF a seguito della deliberazione 585/2012/R/IDR e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle varie grandezze economiche del Piano negli anni successivi al 2013;
 - c) la convenzione che regola i rapporti tra Ente d'ambito e gestore;
- non avendo la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma alla data di pubblicazione della deliberazione 643/2013/R/IDR (27 dicembre 2013) -

provveduto alle determinazioni tariffarie di propria competenza per gli anni 2012 e 2013, la relativa gestione ha presentato istanza di aggiornamento tariffario all'Ente d'Ambito medesimo ai sensi del comma 9.2 della deliberazione da ultimo richiamata, dandone contestuale comunicazione all'Autorità (con nota prot. AEEGSI n. 2281 del 27 gennaio 2014);

- l'Autorità, con nota prot. AEEGSI n. 3744 del 6 febbraio 2014, ha diffidato l'Ente d'Ambito medesimo a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, alle determinazioni tariffarie di propria competenza relative agli anni 2012 e 2013 per la gestione di cui all'Allegato A;
- successivamente, in data 4 marzo 2014, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale-Roma ha provveduto all'approvazione della propria predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013;
- in data 12 marzo 2014, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha trasmesso, ai sensi della determina DSID 2/13, le proprie proposte tariffarie e il correlato piano economico-finanziario per gli anni 2012 e 2013, nonché gli altri elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- in data 14 marzo 2014, il gestore Acea Ato 2 S.p.A. ha trasmesso, sia all'Ente d'Ambito che all'Autorità, una nota (prot. AEEGSI n. 7912 del 18 marzo 2014) con cui segnalava, in riferimento alla propria istanza, alcune osservazioni rispetto all'atto di predisposizione tariffaria approvato dall'Ente d'Ambito, con particolare riferimento alla quantificazione dei costi operativi programmati (*Op*);
- con nota del 19 marzo 2014 (prot. AEEGSI n.7964), la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha fatto seguito alla comunicazione del gestore, precisando che l'inserimento degli *“importi dell'IRAP in OP potrebbe essere preso in considerazione solo con una speculare correzione dei costi delle immobilizzazioni programmate (CP) e quindi senza alcuna conseguenza sui calcoli già eseguiti”*, evidenziando dunque l'invarianza della questione posta dal gestore con riferimento alla valorizzazione del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) ed al moltiplicatore tariffario (*g*) approvati;
- con riferimento alla correlata problematica del dimensionamento del Fondo Nuovi Investimenti (*FoNI*), in rapporto al riconoscimento dei costi operativi programmati (*Op*), invece, appaiono necessari ulteriori approfondimenti istruttori;
- l'Autorità, secondo quanto disposto dall'art. 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, fatte conseguentemente salve le valutazioni di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha individuato, tra gli interventi prioritari per il raggiungimento

degli obiettivi, nazionali ed europei, di qualità ambientale e della risorsa, i seguenti:

- la messa in sicurezza degli impianti esistenti;
- gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza idrica ;
- gli interventi necessari per garantire la potabilità ex D. Lgs. 31/2001;
- le opere necessarie a conseguire gli standard previsti nel comparto fognario e depurativo;
- gli interventi individuati per la protezione dall'inquinamento delle fonti di approvvigionamento;
- gli interventi per il recupero perdite;
- gli interventi per la bonifica ed estensione delle reti fognarie ed idriche.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR e da quanto emerso nell'ambito degli approfondimenti istruttori disposti con la deliberazione 271/2013/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui all'articolo 6.7 della deliberazione da ultimo richiamata;
- per la gestione di cui all'Allegato A siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie e l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, secondo quanto disposto dalla deliberazione 585/2012/R/IDR, dalla deliberazione 73/2013/R/IDR, nonché dall'art. 9 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- gli elaborati relativi al piano economico-finanziario trasmessi dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma per la gestione di cui all'Allegato A - nelle more di ulteriori approfondimenti limitatamente al dimensionamento della componente "FoNI", in rapporto al riconoscimento dei costi operativi programmati (Op), in coerenza al vincolo ai ricavi del gestore, che verranno completati nell'ambito dell'attuazione del MTI per gli anni 2014 e 2015 - risultino coerenti, con le precisazioni sopra formulate, con le disposizioni delle richiamate deliberazioni 347/2012/R/IDR e 585/2012/R/IDR e, nonché, per gli anni successivi al 2013, con le indicazioni contenute nella deliberazione 73/2013/R/IDR;

- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale-Roma;
- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nell'Allegato A, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di Ambito

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo considerato dal MTT e ai sensi dell'articolo 2.7, della deliberazione 73/2013/R/IDR, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico (MTI) introdotto con deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, il procedimento di verifica del piano economico-finanziario aggiornato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico MTI, introdotto con deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, i valori del moltiplicatore \mathcal{S} , proposti dal medesimo Ente d'Ambito, di cui all'Allegato A, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 6.5, della deliberazione 585/2012/R/IDR;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni